



TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Giudice designato, dott.ssa Emanuela Fedele

esaminati gli atti della Domanda di liquidazione del patrimonio proposta da
con l'avv. ALESSANDRA PACI

con l'ausilio del dott. Carlo Giovanni Fumagalli, Professionista nominato per lo svolgimento delle attività previste dall' art. 14 ter e 7 e ss L. 27.1.2012 n. 3 con provvedimento del 5.5.2017,

rilevata la completezza della documentazione depositata ai sensi dell'art 9 commi 2 e 3

letta la relazione del dott. Fumagalli ai sensi del 3 comma dell'art. 14 ter.

rilevato che la domanda soddisfa i requisiti previsti dall'art. 14 ter

osservato che non sono stati evidenziati dal Professionista incaricato, né emergono dalla documentazione depositata, atti in frode ai creditori;

ritenuta la correttezza della quantificazione del reddito disponibile (costituito dalla pensione) "al lordo" della quota ceduta a IBL Banca s.p.a. tenuto conto che:

la liquidazione del patrimonio può iscriversi tra le procedure di natura concorsuale come desumibile dal dato letterale dell'art. 6 della legge n. 3/2012 "*al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo, è consentito al debitore concludere un accordo con i creditori...*" il quale definisce le tre modalità di accordo (accordo di composizione della crisi, piano del consumatore e liquidazione del patrimonio) come *procedure concorsuali*. Benchè la disciplina delineata dalla normativa non sia sempre sovrapponibile alle procedure concorsuali "maggiori" permane l'individuazione di un momento temporale in cui il patrimonio destinato dal debitore al soddisfacimento dei creditori viene cristallizzato e protetto da successivi attacchi non in linea con l'accordo già raggiunto.

Nella procedura di cui all'art. 14 ter il deposito della domanda cristallizza il patrimonio destinato sospendendo il decorso degli interessi legali (in linea con l'art. 55 della legge fallimentare) mentre il decreto di apertura della liquidazione ex art. 14 quinquies segna il momento dello spossessamento del patrimonio destinato. In tal senso viene disposta la trascrizione del decreto sui beni immobili o mobili registrati, ordinato il rilascio dei beni detenuti dal debitore, comminata l'inefficacia delle azioni cautelari o esecutive pendenti e disposto il divieto di acquisizione di diritti di prelazione.

Ciò chiarito sulla natura e gli effetti della procedura di liquidazione, va altresì inquadrato giuridicamente il contratto di finanziamento con cessione di quote della pensione stipulato



dall'istante con IBL Banca s.p.a. . Sul punto si è chiaramente espressa la Corte di Cassazione evidenziando che *"La natura consensuale del contratto di cessione di credito - relativo a vendita di cosa futura, per la quale l'effetto traslativo si verifica quando il bene viene ad esistenza - comporta che esso si perfeziona per effetto del solo consenso dei contraenti, cedente e cessionario, ma non anche che dal perfezionamento del contratto consegua sempre il trasferimento del credito dal cedente al cessionario, in quanto, nel caso di cessione di un credito futuro, il trasferimento si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistenza e, anteriormente, il contratto, pur essendo perfetto, esplica efficacia meramente obbligatoria"* (cfr. Cass. 551/12).

Ne consegue che dal momento del deposito di questo decreto non si verificherà più l'effetto traslativo della cessione per i ratei temporalmente successivi ex art. 14 quinquies L. 3/2012.

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale atteso che il debitore risiede a

P.Q.M.

visto l'art. 14 quinquies L. 27.1.2012 n. 3

ammette alla procedura di liquidazione del patrimonio

nomina liquidatore il dott. Carlo Giovanni Fumagalli

dispone che, sino al momento dell'esecuzione della liquidazione (così interpretandosi il riferimento normativo alla definitività del provvedimento di omologazione qui non previsto), non possano essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore;

ordina la consegna al liquidatore ed il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione ad eccezione dell'autovettura Nissan Micra che potrà essere detenuta dalla signora sino all'effettiva liquidazione in quanto strumento necessario per la ricerca di attività lavorativa;

ordina la trascrizione del presente decreto a cura del Liquidatore sui beni mobili registrati e sugli immobili compresi nel patrimonio;

determina in euro 13.200 annuali l'importo, derivante dalla pensione lorda percepita da INPS, destinato al sostentamento

dispone il versamento dell'intera pensione da parte di Inps al liquidatore dott. Carlo Giovanni Fumagalli su conto corrente dal medesimo indicato. Il liquidatore provvederà a bonificare alla signora la quota mensile di euro 1.100;



Dispone che il liquidatore, dopo aver formato l'inventario dei beni da liquidare e formato il progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 14 octies, provveda all'amministrazione e liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 14 novies.

dispone che la proposta di accordo ed il presente decreto vengano comunicati ai creditori ed a Inps, a cura del Professionista incaricato, con le modalità previste dall'art. 15 comma VII L. 3/2012 entro il 26 maggio 2016;

dispone che la domanda ed il presente decreto siano annotati sul registro delle imprese e pubblicati, a cura del Professionista incaricato, sull'Albo del Tribunale di Busto Arsizio e sul sito internet del Tribunale di Busto Arsizio;

La procedura rimarrà aperta sino alla completa liquidazione del patrimonio disponibile e comunque per i quattro anni successivi al deposito della domanda ai fini di cui all'art. 14 undecies

Busto Arsizio, 24/01/2018

Il Giudice

d.ssa Emanuela Fedele

